





Il patto di quota lite

Il testo integrale



Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 aprile 2012, n. 6519

Così deciso dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza in commento, la quale ha avuto modo di precisare, che, sul piano generale, non sussiste il patto di quota lite, non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario) o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale da accertare in concreto sulla scorta di idonei riscontri probatori), ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente - anche se implicitamente - collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia (presupposti questi, anch'essi, da verificare in concreto) e non in modo totale o prevalente all'esito della lite.



Sorrento, 30 aprile 2012.

Avv. Renato D'Isa